

Infatti vi si sopprime lo studio della veterinaria e quello dell'agraria a cui sono obbligati i giovani che vogliono acquistare i gradi accademici nelle scienze naturali, e che s'avviano alla carriera di periti ingegneri; epperò si priva di mezzi quella scienza a fare gli occorrenti esperimenti.

Togliere all'agraria l'istituto che vi è annesso equivale presso a poco a togliere gabinetti e musei alle scienze naturali ed alle fisiche.

Credo pertanto debito mio avanzare al signor ministro dell'istruzione pubblica due domande.

Il regio Governo ha inteso col citato decreto di togliere all'Università di Pisa l'insegnamento della veterinaria e dell'agraria, o semplicemente di far passare sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura e commercio un potere che serve di corredo alla cattedra, e ch'è chiamato l'*Istituto agrario*?

Tenendo per fermo che l'insegnamento d'agraria debba rimanere all'Università, potrà il professore valersi di quel potere per le lezioni di pratica di cui abbisogna l'insegnamento, senza pregiudizio del nuovo indirizzo che vorrà dare all'istituto d'agraria il Ministero di agricoltura e commercio?

Sarò grato all'onorevole ministro se vorrà dileguare i dubbi che gli ho manifestati in queste domande.

**PRESIDENTE.** Il ministro per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

**DE SANCTIS,** ministro per l'istruzione pubblica. L'onorevole deputato Ruschi ha egli medesimo formolate le risposte che dovrebbe fare il ministro di pubblica istruzione.

Egli è evidente che, cedendo al ministro d'agricoltura e commercio l'istituto agrario, vale a dire quello che è in realtà a Pisa un potere destinato un giorno, mediante le sollecite cure del mio onorevole collega, a divenire un serio istituto agrario, non ho potuto punto intendere (nè poteva farsi se non per legge) di menomare pur d'una cattedra l'antica e nobile Università di Pisa, a cui mi lega tanta affezione e gratitudine.

Non solo nell'Università di Pisa rimarrà una cattedra d'agronomia con insegnamento per gli ingegneri, ma quando la legge vigente sarà applicata a tutte le Università italiane, il che desidero vivamente avvenga il più presto, l'Università di Pisa avrà tutti gli insegnamenti prescritti dalla legge vigente, soprattutto per la facoltà di giurisprudenza ancora così monca, e la scuola di veterinaria, unica scuola che esista in Toscana, sarà riordinata e aggrandita.

Questi sono gli schiarimenti che posso dare all'onorevole deputato Ruschi.

**COPPINO.** Domando la parola.

**RUSCHI.** Per parte mia mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni dell'onorevole signor ministro.

**PRESIDENTE.** Il deputato Coppino ha facoltà di parlare.

**COPPINO.** Io ho domandato la parola perchè, essendo venuta la discussione sopra il decreto del 19 novembre 1861, avrei anch'io a rivolgere una qualche domanda al ministro dell'istruzione pubblica per alcune prescrizioni che quel decreto medesimo contiene. Questa domanda mi è suggerita non da turbamenti, i quali siansi prodotti in qualche città, come avvenne in Pisa, ma da un turbamento, il quale avrebbe dovuto essere eccitato nella legge, se la legge potesse sentire le offese che, a mio credere, le sono recate. In quel decreto si stabilisce che gli istituti tecnici, creati dalla legge del 13 novembre 1859, passano sotto la direzione del Ministero di agricoltura e commercio. Qui si affaccia una questione.

Cotesta prescrizione, la quale, nei suoi effetti verso l'insegnamento, io credo dannosa, e nel modo che è fatta assai sconvenevole, potè ella essere pronunziata, restando salvo il rispetto alla legge? Io dubito forte che si possa rispondere affermativamente a questa domanda. Un decreto non può modificare la legge; e questa è cosa sì chiara, che io non credo d'insistervi; ma ho pensato: un ministro deve sicuramente cercare che ogni suo atto s'ispiri alla più stretta legalità, deve coll'opera dimostrare a tutti che la legge è legge per lui; e quindi avrà fondato questo atto suo gravissimo a qualche altra prescrizione o legge, la quale gli concedesse tale diritto. Allora ho esaminato la legge che stabilisce il Ministero d'agricoltura e commercio, se mai indi si fosse potuto derivare la facoltà di mettere sotto la direzione sua gli istituti tecnici della legge 13 novembre. Ora quella legge è abbastanza esplicita: determina minutamente quali sieno i diritti, quali le attribuzioni del nuovo Ministero, ed all'articolo 1 stabilisce chiaramente quali sieno le scuole che debbono essere dal medesimo governate. Sono date al Ministero quelle facoltà e quei diritti che lo pongono in grado di adempiere con vantaggio della pubblica ricchezza a quei tre grandi uffici che a lui sono riservati: vegliare all'industria, al commercio, all'agricoltura; per questo gli si affidano, e giustamente, per l'agricoltura, le scuole agrarie; per l'industria, le scuole industriali; per il commercio, le scuole di commercio.

Evidentemente queste non sono le scuole, le quali ha contemplate la legge del 13 novembre. La legge del 13 novembre, in questa parte, segna un grandissimo progresso; ella vuole fare giustizia a quel desiderio che tutti i più saggi estimatori dei bisogni dell'insegnamento e di quell'educazione che meglio convenga alle condizioni del popolo e delle nuove società da lungo tempo andavano manifestando. L'istruzione secondaria che prima era una per tutti, trascurata quella molteplice varietà che ne' giovani pongono la fortuna, le inclinazioni, l'ingegno, fu divisa in due ordini d'istituti: in uno di questi la gioventù è essenzialmente preparata alla carriera universitaria; coll'altro si cerca di portarla a quel grado di coltura comune e generale che sta bene in qualunque siasi cittadino di libero Stato. Si stabilì perciò l'istruzione tecnica, dividendola in due gradi o periodi.

Ora che cosa intendeva di fare il legislatore? Non s'intendeva di costituire delle scuole speciali. Il fine di queste scuole è tutt'affatto particolare; desse sono utilissime, ma in quella sfera precisa e ristretta nella quale si trovano le arti al cui esercizio esse preparano; esse valgono per allievi i quali si sono ricisamente dichiarati per questa particolare carriera. Ben si volevano fondare scuole le quali servissero al comune degli studenti e allargassero la coltura e l'educazione generale, e le parole degli articoli che precedono la ripartizione degli studi e la designazione delle materie lo indicano apertamente.

Ora, allorchando questi istituti tecnici si riportano al Ministero d'agricoltura e commercio, si fanno due o tre di queste cose. In primo luogo si viola la legge; imperocchè le scuole agrarie, le scuole industriali, le scuole commerciali non sono l'istituto tecnico contemplato da quella legge; in secondo luogo si provvede male a codesto insegnamento; imperocchè, dovendo esser quello un insegnamento generale, noi ne restringiamo i limiti, chiudiamo quelle scuole al maggior numero di giovani, e veniamo a convertirle in iscuole speciali, le quali dovranno accrescersi per la varietà delle arti e delle industrie e accogliere separatamente quei giovani i quali dall'inclinazione sono chiamati o alla pro-